



Comune di Messina



Università degli Studi di Messina

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Comune di Messina

e

Università degli Studi di Messina

Il Comune di Messina, nella persona del Sindaco On. Dott. Cateno De Luca nato a Fiumedinisi il 18 Marzo 1972, con sede in Messina, domiciliato per la carica in Messina Piazza Municipio, che nel contesto del presente atto sarà indicato come "COMUNE"

e

L'Università' degli Studi di Messina, , legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972, domiciliato per la carica in Messina, Piazza Pugliatti 1, che nel contesto del presente atto sarà indicato come " UNIME"

PREMESSO CHE

- Il Comune di Messina, al fine di rispettare i tempi di realizzazione e di spesa degli interventi programmati a valere sui programmi PON Metro 2014-2020, POC Metro 2014-2020, Patto per lo Sviluppo della Città di Messina, ritiene necessario supportare l'attività di progettazione dell'Ufficio Speciale per la Pianificazione, Programmazione, Attuazione e Monitoraggio Servizi ed infrastrutture strategiche, nonché le connesse attività di direzione dei lavori, avvalendosi, in tale ottica, della collaborazione con altri enti del territorio;
- con Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 è stato prorogato il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre 2021 per gli interventi inseriti nel Patto per lo sviluppo del Mezzogiorno;
- si rende necessario accelerare le procedure di progettazione, affidamento e appalto lavori di tutti progetti al fine di garantire l'allineamento ai target richiesti dalle verifiche intermedie sul raggiungimento degli obiettivi finanziari di spesa certificata e dei target fisici, addivenendo alla stipula degli Impegni Giuridicamente Vincolanti (IGV) entro il 31 dicembre del 2020;
- la collaborazione con altri Enti del territorio, quale l'Università degli Studi di Messina, può

essere occasione di reciproco arricchimento, tenuto conto del contributo scientifico che può essere da questi apportato;

- le attività cui occorre dare corso sono, tra l'altro, la redazione di studi e lo svolgimento di ricerche relativamente alle attività di progettazione connesse agli interventi programmati a valere sui programmi PON Metro 2014-2020, POC Metro 2014-2020, Patto per lo Sviluppo della Città di Messina, oltre che le connesse attività di direzione dei lavori;

CONSIDERATO

- che, l'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) *“organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”*;
- che l'Università per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società persegue una terza missione, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca, che culturale e sociale;
- che uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca, che culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università *“l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”*;
- che, è interesse dell'Ateneo fornire un contributo partecipativo ai processi di pianificazione e sviluppo del territorio;

VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale, *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'art. 111 comma 1 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale *“ ... Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ”*;

PRECISATO

- che, in attuazione dell'art. 15 della Legge 241/90 vengono correntemente stipulati accordi di collaborazione fra enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche per quanto riguarda attività di studio e ricerca;
- che, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 5, commi 6 e 7), Parte I, Titolo II, sui principi comuni in materia di accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, che

affronta in particolare il tema dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice degli appalti, stabilisce che un Accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- che, fra le sopracitate Amministrazioni Aggiudicatrici sono ricomprese, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, gli organismi di diritto pubblico elencati nell'allegato 4, fra i quali figurano le Università Statali.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati tutti, fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto e finalità della convenzione)

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare, in sinergia, per la realizzazione di attività di studio e di ricerca con riferimento alle attività di progettazione relative agli interventi programmati a valere sui programmi PON Metro 2014-2020, POC Metro 2014-2020, Patto per lo Sviluppo della Città di Messina, oltre che per lo svolgimento delle connesse attività di direzione dei lavori.
2. Il presente accordo definisce specificatamente la natura ed il contenuto delle attività, che verranno svolte. Esso disciplina il coordinamento dell'esercizio di funzioni proprie degli enti sottoscrittori in vista del conseguimento di un risultato comune tra COMUNE e UNIME, secondo il pubblico interesse di garantire processi di sviluppo sostenibile del territorio.
3. La cooperazione tra i due soggetti è univocamente orientata a perseguire l'interesse pubblico comune, tenuto conto delle reciproche finalità istituzionali, per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza, nonché per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, promuovendo la collaborazione tra soggetti istituzionali e curando gli interessi della comunità locale (cfr. Terza Missione dell'Università, art. 3, commi 2 e 4, art. 4, commi 1 e 2 lett. d dello Statuto del Comune di Messina).

Articolo 3

(Durata e tempi di consegna)

1. Le attività oggetto del presente accordo dovranno esser portate a termine entro le tempistiche individuate nel programma delle attività, di cui al successivo art. 4.
2. Il termine finale potrà essere prorogato per un periodo massimo pari a n. 12 mesi su eventuale richiesta motivata di una o ambedue le Parti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo

rispetto a quanto previsto al successivo articolo 6 (*costi e oneri finanziari*).

3. I lavori relativi all'oggetto del presente contratto saranno svolti presso le sedi comunali ed universitarie, secondo l'articolazione dei gruppi di lavoro interistituzionali e multidisciplinari che saranno formati ai sensi del successivo art. 4.

Articolo 4

(Programma delle attività)

1. Per ogni progetto da sviluppare individuato dal COMUNE sarà concordata con UNIME l'istituzione, con risorse umane comunali ed universitarie, di appositi gruppi di lavoro per l'esecuzione di studi, ricerche ed attività finalizzate e/o comunque propedeutiche alla progettazione degli interventi programmati a valere sui programmi PON Metro 2014-2020, POC Metro 2014-2020, Patto per lo Sviluppo della Città di Messina, oltre che per lo svolgimento delle connesse attività di direzione dei lavori, provvedendo alla suddivisione dei compiti e delle aree di specializzazione interessate.
2. In esecuzione del presente accordo, sarà sviluppato da COMUNE ed UNIME, per ciascun progetto/intervento, un programma delle attività da svolgere con relativo crono programma che terrà conto anche delle attività specialistiche che dovranno essere necessariamente sviluppate all'esterno, se ed in quanto propedeutiche allo svolgimento di quanto previsto in forza del presente atto, nonché dei pareri ed approvazioni di competenza di enti terzi.
3. Il programma delle attività darà altresì conto delle modalità di erogazione delle risorse nell'ambito del presente accordo.

Articolo 5

(Modalità di esecuzione delle attività)

1. UNIME si impegna ad adempiere alle prestazioni tutte del presente accordo e, in particolare a:
 - a) mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
 - b) operare in sinergia con il COMUNE per l'esecuzione di attività di ricerca e studio in fase di progettazione degli interventi programmati a valere sui programmi PON Metro 2014-2020, POC Metro 2014-2020, Patto per lo Sviluppo della Città di Messina;
 - c) svolgere, per il tramite delle proprie risorse umane, in sinergia con il COMUNE, le attività di direzione dei lavori connesse ai succitati interventi;
 - d) mettere ad esclusiva disposizione del COMUNE dati e documenti relativi alla realizzazione delle succitate attività, e garantire al COMUNE la consulenza e l'assistenza tecnico-scientifica necessaria per l'espletamento dei compiti connessi alle medesime attività;
2. Il COMUNE si impegna a:
 - a) mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
 - b) mettere a disposizione di UNIME la documentazione esistente relativa a studi e/o progetti in suo possesso che possano considerarsi utili per lo svolgimento delle attività del presente Accordo;
 - c) operare in sinergia con UNIME per l'esecuzione delle succitate attività;
3. Le attività dell'accordo potranno formare oggetto di tesi di laurea e di tirocini formativi di cui le

Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

4. Il ricorso a personale non strutturato (assegnisti di ricerca e/o borsisti) e l'acquisizione di beni e servizi dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza partecipazione, pubblicità e non discriminazione.

Articolo 6

(Oneri finanziari a carico del Comune di Messina)

1. Rientrano tra gli oneri finanziari a carico del COMUNE tutti gli oneri da sostenere per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, quali materiali di consumo, viaggi e missioni del personale strutturato, costo ammortizzato e manutenzione di apparecchiature, spese generali, acquisto materiale e/o attrezzature specifiche.
2. Secondo accordo tra le parti formalizzato nel documento di programmazione di cui al precedente art. 4, potranno essere attivate specifiche linee di ricerca per le quali saranno ristorati esclusivamente i costi vivi per: assegni, borse di tirocinio e di ricerca, contratti per ricercatori a tempo, missioni strettamente attinenti alla ricerca.
3. Per lo svolgimento delle attività di direzione dei lavori previste nel presente accordo sarà riconosciuto, inoltre, l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. . Il prospetto di ripartizione sarà stabilito ex ante in funzione dell'apporto richiesto e dei gruppi di lavoro, secondo quanto stabilito al precedente art. 4.
4. Gli oneri finanziari dovranno essere individuati all'interno di un apposito QTE (quadro tecnico economico) redatto per ogni singolo progetto e regolarmente approvato, attestandone la coerenza rispetto ai costi ammissibili rendicontabili sulla base della specifica fonte di finanziamento cui il progetto si riferisce.
5. I movimenti finanziari previsti nell'ambito del presente accordo si configurano esclusivamente come rimborso delle spese sostenute e/o compenso incentivante per il pubblico impiegato secondo quanto previsto dall'art. 113 del vigente Codice dei Contratti pubblici. È escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno per UNIME.
6. L'erogazione delle somme avverrà secondo le modalità stabilite nel programma di cui al precedente art. 4.

Articolo 7

(Referenti e Responsabili Scientifici)

1. I Referenti designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:
 - a) per UNIME: Prof.ssa Candida Milone;
 - b) per il COMUNE: Ing. Antonio Amato.
2. I suddetti Referenti potranno avvalersi di collaboratori interni per l'espletamento delle attività in oggetto. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Referente sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 8

(Personale - Clausola sociale)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Si impegna inoltre ad adempiere, nell'esecuzione del presente accordo, a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, a quelli relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli sulle assicurazioni sociali. Provvederà infine alla copertura assicurativa del proprio personale.
2. Il personale di UNIME o del COMUNE o altro da questi delegato, che si rechi presso ciascuna Parte per lo svolgimento dei compiti relativi al presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e/o uffici della stessa Parte.

Articolo 9

(Proprietà dei risultati)

1. I risultati delle attività svolte saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo Accordo tra le Parti.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 10

(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ss.mm.ii., nonché dal Regolamento U.E. 679/2016, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.
2. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date informazione di tutte le clausole previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Articolo 11

(Riservatezza)

1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni di cui sia venuta a conoscenza o trasmesse nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo ed a trattarle con la massima riservatezza.
2. I dipendenti e/o collaboratori dovranno tutelare con la dovuta riservatezza e cautela tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Accordo.
3. Il suddetto obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato e fatto rispettare anche successivamente alla scadenza del presente Accordo.

Articolo 12

(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. Il COMUNE può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Articolo 13

(Controversie)

1. In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente Accordo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse. Le relative questioni dovranno essere risolte entro un termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle Parti, con la quale si solleva la questione controversa. Trascorso inutilmente detto termine, le Parti potranno concordare di devolvere la questione controversa ad un Arbitrato, costituito secondo le norme del codice di procedura, ferma restando la facoltà di ciascun Parte in lite di adire l'autorità competente in materia.

Articolo 14

(Oneri fiscali)

1. Le parti convengono che il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 15

(Validità dell'accordo)

1. Il presente accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.
2. Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della marca temporale. Il COMUNE si impegna a comunicare l'avvenuta marcatura temporale all'atto dell'apposizione della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Università degli Studi di Messina

Il Rettore

(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Comune di Messina

Il Sindaco

(On. Dott. Cateno De Luca)